

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, BETTONI e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1967

Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole e istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Sono a tutti note le polemiche che la recente riforma della scuola media ha suscitato e nel campo della scuola e nell'opinione pubblica. E anche se non sempre le medesime sono dettate da un autentico e genuino spirito critico, e cioè da intendimenti costruttivi, sono un sintomo del disagio nel quale si trova ad operare la scuola italiana in generale e quella secondaria in particolare: disagio del quale è qui inutile enumerare od analizzare tutte le cause, poichè tale assunto porterebbe i proponenti lontano da quelli che sono i motivi ispiratori del presente disegno di legge. È indubbio comunque che una delle ragioni del malcontento della scuola militante, e non certamente l'ultima, va ricercata nel fatto che gli insegnanti di scuola media, già vincitori di concorso per gli ex Istituti tecnici inferiori, gli ex Istituti magistrali inferiori e gli ex Ginnasi inferiori, si sono visti defraudati, prima dalla cosiddetta riforma Bottai e poi dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, di una parte di quell'insegnamento per il quale hanno a suo tempo superato non facili concorsi. Analogo ragionamento

vale, sia pure in proporzioni più ridotte, per i vincitori di concorso per cattedre di scuola media, vecchio ordinamento.

Per contro, i futuri bienni (I e II classe) delle Scuole e degli Istituti secondari superiori, che nasceranno in applicazione della progettata ed ormai non ulteriormente differibile riforma, ben difficilmente troveranno — nelle proporzioni quantitative prevedibili — personale insegnante preparato ad affrontare un tipo di insegnamento, che data la particolare età dell'alunno al quale è rivolto, richiede una larga e pregressa esperienza culturale e didattica. Di qui la necessità e l'utilità di avvalersi, per le predette classi, degli insegnanti di scuola media con numerosi anni di servizio al loro attivo, già vincitori di concorsi per titoli ed esami i cui programmi avevano una estensione qualitativa e quantitativa almeno in parte comprensiva degli attuali programmi d'insegnamento delle I e II classi delle Scuole e degli Istituti di secondo grado.

Naturalmente nel predisporre il presente disegno di legge non poteva essere disattesa la legittima aspirazione di coloro che sono

in possesso di abilitazione per l'insegnamento in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado — il cui titolo è attualmente l'unico valido per accedere alle cattedre dell'intero quinquennio secondario superiore —, come non si poteva comprendere in un'unica graduatoria aspiranti che vantano titoli di abilitazione, di servizio, di concorso-esame di Stato sostanzialmente diver-

si. Di qui le due graduatorie in cui si propone di articolare il concorso e le modalità di nomina dei vincitori, il tutto ritmato con uno scaglionamento nel tempo dell'assorbimento degli inclusi nelle graduatorie, non nominati nella prima applicazione del provvedimento per mancanza di cattedre, ai quali viene riservata una aliquota dei posti annualmente disponibili.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le cattedre per discipline o gruppi di discipline di fatto esistenti, oppure che verranno istituite, nei soli bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore statale, saranno assegnate, attraverso concorsi per soli titoli, ai professori di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un triennio nelle scuole secondarie statali, in possesso del requisito di abilitazione per esami relativa alla disciplina oppure al gruppo di discipline costituenti la cattedra.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola media prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre del biennio delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori oppure per la ex scuola media relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per mancanza di cattedre messe a concorso.

Art. 3.

Ai fini dei concorsi saranno formate due graduatorie. Nella prima verranno inclusi coloro che sono in possesso di abilitazione per cattedre di ruolo A oppure conseguita

ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, relativamente a disciplina o gruppi di discipline costituenti la cattedra a concorso, coloro che siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, gli ex istituti magistrali inferiori e gli ex ginnasi inferiori e coloro che non siano stati inclusi nelle graduatorie dei vincitori nei predetti concorsi, per mancanza di cattedre poste a concorso.

Nella seconda graduatoria verranno inclusi coloro che siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per la ex scuola media, e coloro che non siano stati inclusi nelle graduatorie dei vincitori nei predetti concorsi, per mancanza di cattedre poste a concorso.

I vincitori inclusi nella seconda graduatoria di cui al presente articolo saranno nominati solo quando sarà esaurita la prima graduatoria.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi per soli titoli di cui agli articoli precedenti, non nominati per insufficienza di cattedre saranno inclusi in graduatorie ad esaurimento e nominati successivamente in ragione del 50 per cento dei posti ogni anno disponibili.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, fermo restando che potrà essere valutata la miglior prova di concorso a cattedre, saranno seguiti i criteri di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e successive modificazioni.

Art. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, dovrà bandire i concorsi di cui è detto ai precedenti articoli.